



CIRCOLARE N. 23

Roma, 30 GENNAIO...2006...

*Ministero*  
*per i Beni e le Attività Culturali*  
Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione  
Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio e le Risorse  
Umane e la Formazione  
SERVIZIO III

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI  
ED ISTITUTI CENTRALI  
E PERIFERICI

LORO SEDI

*Risposta al Foglio del*

Prot. N° 3202  
Cl. 16.19.22/594

Allegati .....

Div.

Sez.

N°

**OGGETTO:** Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria).  
Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo e rimborso spese di cura.

Come è noto, è stata pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

La sopra citata legge è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Tra le disposizioni stabilite, si evidenziano alcune riguardanti la determinazione dell'equo indennizzo per infermità o lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio e per il rimborso delle spese di cura a carico dell'amministrazione.

Premesso quanto sopra, si trascrivono di seguito i commi contenuti nell'articolo 1 della predetta legge riguardanti la materia di cui trattasi.

210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».

220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.

221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, devono intendersi annullate tutte le istruzioni impartite con le circolari n. 82 del 2.8.2001 e n. 149 del 19.12.2002 dell'ex Segretariato Generale, incompatibili con le suddette disposizioni di legge.

Si prega di portare a conoscenza di tutto il personale il contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. ~~Alfredo~~ GIACOMAZZI)



IS